n. 5/2016

Roma, marzo 2016

L'ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DI DEBITO.

Nota alla sentenza n. 3184 del 18.02.2016 della Suprema Corte di Cassazione.

1. Il caso.

Con la sentenza n. 3184 del 18.02.2016, la Corte di Cassazione ha confermato la tesi giurisprudenziale secondo cui l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione del debito[1].

La pronuncia in esame prende le mosse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia su ricorso del Fallimento del debitore ceduto in forza di altro credito vantato nei confronti della cessionaria.

Quest'ultima, in sintesi, eccepiva l'intervenuta estinzione del debito azionato in via monitoria per effetto della compensazione con il credito, acquistato da parte dall'opponente da un soggetto terzo/cedente, con scrittura privata notificata al debitore fallito, nella quale era presente il riconoscimento del debito oggetto di ingiunzione.

Il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione della società cessionaria

[1] Al riguardo, si premette che parte della dottrina riconosceva natura ricognitiva all'accettazione della cessione del credito; in particolare, in tal senso è stato richiamato l'art. 1248 cod. civ. secondo il quale l'accettazione pura e semplice della cessione da parte del debitore ceduto escluderebbe la possibilità di opporre in compensazione al cessionario i crediti vantati nei confronti del cedente. Da ciò discenderebbe che, intervenuta l'accettazione della cessione, il cessionario non sarebbe tenuto a provare il rapporto obbligatorio, a seguito dell'inversione dell'onere probatorio conseguente alla ricognizione del debito, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. (Cfr. BIANCA, *Il debitore ed i mutamenti del destinatario del pagamento*, Milano, 1963, p. 603 s.s.).
Tale tesi, come vedremo, non è stata sposata dalla prevalente giurisprudenza in quanto, è stato primariamente eccepito che il debitore ceduto rimane sempre e comunque un soggetto terzo, estraneo all'atto di cessione rispetto al cedente ed al cessionario. Ciò posto, occorre comunque considerare che, da un lato l'effetto di cui all'art. 1248 cod. civ. opera a prescindere dal fatto che il debitore ceduto riconosca o meno il proprio debito; dall'altro, si ritiene che l'art. 1248 cod. civ. disciplini semplicemente la compensazione dei crediti e non implichi, pertanto, la natura ricognitiva del debito: la perdita da parte del debitore ceduto della facoltà di eccepire la compensazione conseguente all'accettazione pura o tacita della cessione, dunque, non comporta che il cessionario non abbia l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa.

contro la cui decisione il debitore ceduto proponeva appello. La Corte d'Appello di Perugia, a sua volta, accoglieva l'appello del debitore ceduto respingendo l'opposizione della società cessionaria, affermando che incombeva sul cessionario l'onere di provare la sussistenza di un efficace negozio di cessione di credito e l'esistenza del credito ceduto; mentre il debitore ceduto non aveva alcun onere di contestare l'esistenza del credito, essendo la cessione avvenuta con un negozio alla cui stipulazione egli era estraneo.

Contro la decisione della Corte territoriale, la società cessionaria ricorreva in Cassazione con vari motivi e, in particolare, sostenendo di aver adempiuto all'onere di provare l'esistenza del credito ceduto, dal momento che l'avvenuta notifica della cessione tramite ufficiale giudiziario al debitore ceduto, non seguita da contestazioni da parte di quest'ultimo (se non per la prima volta in sede giudiziale), comportava una tacita accettazione integrante un vero e proprio riconoscimento di debito verso il nuovo creditore

Ebbene, i Giudici di Legittimità, nel rigettare il ricorso presentato dalla cessionaria, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: ***"l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione (espressa o tacita) del debito".***

Sarebbe stato, pertanto, onere della cessionaria quello di provare l'esistenza del credito ceduto.

*

2. Gli effetti del negozio di cessione nei confronti del debitore ceduto.

Al fine di comprendere a pieno le ragioni sottese alla pronuncia in esame, si reputa necessario effettuare una breve analisi dell'istituto della cessione del credito, sia dal punto di vista strutturale che degli effetti da esso derivanti nei confronti del debitore ceduto.

In virtù dell'articolo 1260 cod. civ., la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni, nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito ed al quale si applica il principio della cd. «*presunzione di causa*» per cui il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dar prova soltanto del negozio di cessione e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa.

Ciò posto, a prescindere dalla potenziale eterogeneità dei profili funzionali del negozio in esame, occorre rilevare che la struttura del negozio di cessione si presenta costante: essa, infatti, coinvolge il cedente ed il cessionario, non necessitando, ai fini del suo perfezionamento, della partecipazione del debitore ceduto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, 1° comma, cod. civ.). Pertanto, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario

provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264, 2° comma, cod. civ.).

Da quanto sopra considerato discende che la comunicazione al ceduto dell'avvenuta cessione non determina alcuna conseguenza in ordine all'efficacia della stessa nei rapporti tra cedente e cessionario, producendo il solo effetto di rendere opponibile al debitore l'avvenuta cessione e di precludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nelle mani del creditore originario dopo l'accettazione da parte del debitore ovvero dopo la comunicazione allo stesso dell'avvenuta cessione.

Secondo un orientamento ormai comune in dottrina, infatti, l'art. 1264 cod. civ. disciplinerebbe non già gli effetti traslativi dell'atto di cessione bensì le condizioni della liberazione del debitore in ragione della possibilità che questi non sia a conoscenza del mutamento della titolarità del credito[2].

Tale assunto, peraltro, legittima anche la previsione di un inversione dell'onere probatorio a livello processuale rispetto all'art. 1189 cod. civ. laddove è il cessionario a dover dimostrare l'effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto[3].

*

[2] Cfr. CARINGELLA, *Manuale di diritto civile*, Giuridica Editrice, pag. 554.

[3] Nel caso di cui all'art. 1189 cod. civ., al contrario, il debitore che ha eseguito il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo, è liberato se prova di averlo fatto in buona fede.

3. L'accettazione della cessione del credito e la ricognizione del debito.

Quanto sin qui considerato in relazione alla struttura e all'efficacia del negozio di cessione assume particolare rilevanza se raffrontato con la ricognizione del debito di cui all'art. 1988 cod. civ.

Ed invero, la doglianza fatta valere dalla ricorrente/cessionaria nel proprio atto d'appello per cui *"l'avvenuta notifica della cessione tramite l'ufficiale giudiziario al debitore ceduto – non seguita da contestazioni di sorta se non per la prima volta in sede giudiziale – comportava una tacita accettazione integrante un vero e proprio riconoscimento di debito verso il nuovo debitore"*, non pare conciliabile con la struttura del negozio di cessione né, tantomeno, con la natura stessa riconosciuta alla ricognizione del debito ex art. 1988 cod. civ., per le motivazioni che seguono.

Come detto, infatti, il codice civile prevede che la cessione produca effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, 1° comma, cod. civ.). Ebbene, essendo il debitore ceduto un soggetto terzo rispetto al negozio concluso tra cedente e cessionario, vien da sé che l'accettazione di cui all'art. 1264 cod. civ. non può essere destinata ad esprimere l'assenso del debitore ceduto al trasferimento del credito, limitandosi ad una mera presa d'atto del trasferimento del stesso senza, pertanto, alcuna valenza ricognitiva.

Ed invero, tale aspetto è stato correttamente messo in luce dalla

sentenza in esame laddove ha affermato che "*il debitore nell'ambito della cessione del credito è estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, cioè dal silenzio non si può dedurre (o presumere) un riconoscimento del debito*".

Al contrario, dalla lettura dell'art. 1988 cod. civ. si evince che il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, rapporto che, dunque, coinvolge direttamente due o più parti non potendosi riferire a soggetti estranei ad esso, come nel caso del debitore ceduto.

In ogni caso, è stato messo in luce dalla sentenza in esame che "*il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito; in altri termini, il debitore ceduto non ha obbligo di contestare il debito in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere*"[4].

Ebbene, è proprio sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte che i Giudici di Legittimità hanno affermato il principio di diritto quivi commentato per cui ***"l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione (espressa o tacita) del debito".***

*

4. Conclusioni.

La pronuncia in commento assume rilevanza pratica in quanto sarà opportuno considerare che, anche laddove via sia un accettazione tacita da parte del debitore ceduto della cessione intercorsa tra cedente e cessionario, questa non vale quale riconoscimento del debito da parte del debitore che non l'abbia contestata.

Come detto, infatti, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Al riguardo, tuttavia, se pur tale previsione rappresenta un'applicazione specifica della regola generale di cui all'art. 1189 cod. civ. - che introduce il principio dell'effetto liberatorio del pagamento eseguito in buona fede al creditore apparente – occorre tener presente che, mentre nello schema dell'art. 1189 cod. civ. è il debitore che deve provare la propria buona fede, con l'art. 1264 cod. civ. si assiste ad un'inversione

[4] Tale interpretazione, peraltro, risulta uniforme ai precedenti in termini; in particolare, con la sentenza n. 2156/1998, la Cassazione ha affermato che: "*Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - nè il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione*".

dell'onere della prova: è infatti il cessionario che ha l'onere di provare che il debitore ha mal pagato, essendo a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito.
Sotto altro profilo, infine, sarà opportuno considerare che la Banca cessionaria, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'avvenuta cessione del credito, non si potrà limitare ad allegare la notifica dell'atto di cessione ovvero la circostanza per cui il debitore ceduto l'abbia espressamente o tacitamente accettata, dovendo fornire tutti i documenti necessari per provare l'effettiva esistenza del credito oggetto di cessione.

Avv. Giulia Lo Masto
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.